## Appalti e Responsabilità Solidale della Pubb dopo il Decreto Legge 28 giugno 2013, n° 76

Da Gaspare Roma 10 gennaio 2014

L'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 28 giugno 2013, n° 76 (cd. "Decreto Lavoro" del G 2013, n° 99, è intervenuto sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti di cui all'a giugno 2013, n° 76 (cd. "Legge Biagi"), introducendo tre importanti modifiche al regime di ra L'articolo 9, comma 1, del Decreto Lavoro, infatti, ridefinisce i nuovi ambiti di applicazione de all'art. 29 della Legge Biagi, da un lato ampliando l'operatività della responsabilità in oggetto di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro auto limitandone l'applicabilità ai soli casi in cui parte del contratto di appalto non sia una pubblica norma). La norma in questione limita, poi, l'efficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, escludendone ogni potere regolatorio pe assicurativi del personale in questione.

Per quanto di interesse nella presente sede, appare evidente come l'intervenuta esclusione d solidalmente responsabili trovi la propria ragion d'essere in una mera esigenza di tutela delle prioritaria in questo delicato momento storico, piuttosto che in esigenze socio-giuridiche app Tale circostanza, unitamente all'insolita ed infelice tecnica normativa prescelta dal legislatore testo dell'art. 29 della Legge Biagi, ha preferito condizionarne l'applicazione ad una lettura condefinisce degli ambiti di applicazione), potrebbe far sorgere l'interrogativo se ci si trovi dinan meramente interpretativo, con evidenti ben diverse conseguenze sul piano dei riflessi concre giudiziari già pendenti.

Come noto, infatti, qualora ci si trovasse davanti ad una norma novellata, il combinato dispo dell'art. 9, comma 1, del Decreto Lavoro, sarebbe da considerarsi come un nuovo testo di leg dell'articolo 11 delle Preleggi1, l'esclusione della responsabilità solidale delle pubbliche ammi nunc, ossia solo in relazione agli appalti conclusi successivamente alla data di entrata in vigo contrario, invece, qualora l'art. 9, comma 1, del Decreto Lavoro venisse considerato come ur della Legge Biagi, le novità introdotte (ivi compresa quella relativa all'esclusione delle pubblic temporale ex tunc, potendosi far valere la norma interpretativa anche in tutti i procedimenti giudicata.

La particolare efficacia temporale di una norma interpretativa, capace di superare la rigida "t tempo, universalmente riconosciuta dall'art. 11 delle Preleggi, impone la necessità che una le ove la volontà del legislatore risulti in tal senso chiaramente manifestata. Secondo la giurispi chiaramente contenuti nella legge interpretativa, quali, ad esempio, parole come "va inteso" della legge di interpretazione. Sempre secondo la giurisprudenza3, inoltre, una norma interp

attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre questa in Non a caso, con riguardo, per esempio, ai dubbi sorti in merito all'indennità prevista dall'art. 183 (cd. "Collegato Lavoro") in caso di conversione di un contratto di lavoro subordinato a te indeterminato, l'articolo 1, comma 1, della Legge 28 giugno 2012, n° 92 (cd. "Legge Fornerc disposizione del Collegato Lavoro "si interpreta" nel senso che l'indennità ivi prevista ristora sgomberando ogni dubbio circa la natura interpretativa e non novativa della norma in questic Nel testo dell'art. 9, comma 1, del Decreto Lavoro e nella rubrica di tale norma, però, non vi né vi è alcun altro riferimento idoneo a far ragionevolmente ritenere che la disposizione in ocche novativa.

A sostegno della valenza novativa e non interpretativa della disposizione di cui all'art. 9, com considerazione che l'esclusione delle pubbliche amministrazioni tra i soggetti solidalmente re Legge Biagi, costituisce un evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 c attribuirebbe una posizione di ingiustificato privilegio alle pubbliche amministrazioni committ distorsioni concorrenziali del mercato), sia in quanto porrebbe in una situazione di obiettivo e occupato nell'ambito di un appalto intercorso con un committente pubblico4. La norma in qui per l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost., sarebbe comunque senz'altro "eccezionale" nel ser conseguente sua inapplicabilità estensiva o analogica.

In definitiva, è da ritenersi che la disposizione di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Lavoro con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni andranno esonerate dalla responsabilità 29, comma 2, della Legge Biagi, solo qualora il relativo contratto di appalto sia stato stipulat del Decreto Lavoro (13 luglio 2013), con conseguente necessità di applicazione della respons pubbliche amministrazioni per tutti i contratti sottoscritti antecedentemente a tale data ed a corso al giorno 13 luglio 2013.

- 1 Ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al n° 262 (cd. "Preleggi"), "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroat 2 Cass. SS. UU. 13 marzo 1957, n° 843.
- 3 Cass. 21 dicembre 2012, n° 23827.
- 4 Corte d'Appello di Torino, Sez. Lav., 8 marzo 2012.
- 5 Ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole ge casi e i tempi in esse considerati".